

Riunione 24 novembre 1972

Il 24 novembre 1972 alle ore 15 in Milano nella sede dell'Associazione - Via Boito 8 a seguito di convocazione telegrafica in data 15 novembre si è riunito il Consiglio direttivo per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

- 1) Comunicazione del Presidente
- 2) Rendiconto 1971-1972
- 3) Progetto nuovo statuto
- 4) Convocazione Assemblea e relative proposte
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti il presidente Candiani e i consiglieri Airoldi, Albi Marini, Asso, Bellini, Ceriana, Ciocca, Corino, D'Amico, D'Alì, Staiti, Ghillani per Terrachini e Grossi, Lieto, Marzani, Manfredini, Marconato, Mella, Milaudi, Marzana, Palazzo, Romanato, Sozzani, Trombetti, Treccani per Brini e Vignolo, funge da segretario l'avv. Giustiniani.

Sul n. 1

Il Presidente avverte innanzitutto che gli è parso doveroso convocare questa riunione per predisporre la convocazione dell'assemblea in modo che entro il corrente anno possa aver luogo anche nella associazione - in armonia a quanto è stato fatto nell'Istituto Centrale la nomina del nuovo presidente nonché quella di tutti gli altri organi sociali in correlazione alla ristrutturazione statutaria ed organizzativa dell'Associazione.

In quella assemblea, se non vi sono obbiezioni, in vista della particolare circostanza del suo commiato, egli farà un breve relazione persona in sostituzione di quella del Consiglio.

Avverte che il progetto di statuto trasmesso ai consiglieri non costituisce una improvvisazione dell'ultimo momento ma una elaborazione sulla quale da vario tempo si era soffermata la sua attenzione nella convinzione che l'originario statuto dovesse essere reso più aderente alle esigenze venutesi manifestando nel primo periodo quasi ventennale di attività della Associazione.

Ripetute comparazioni, talora anche critiche, con le norme statutarie e le attuazioni di altre categorie di aziende di credito affini alla nostra, avevano

finito per mettere in evidenza lacune organizzative che non potevano essere ulteriormente protratte.

Poiché la ponderata elaborazione e preparazione della proposta di modifica era ormai finita a compimento e poiché sta per chiudersi un ciclo di vita della organizzazione del nostro settore e per iniziare uno nuovo, gli è sembrato logico inserire in questo momento evolutivo l'esame della possibilità di adottare uno statuto aggiornato e integrato.

L'invio alle aziende e ai consiglieri si proponeva, nel suo intendimento, di precostituire i necessari presupposti per dare alla prossima Assemblea l'opportunità di comunicare il nuovo ciclo con una espressione di volontà particolarmente qualificata.

Le indicazioni ad ed osservazione che ci sono pervenuti consentono a suo avviso di trattare questo argomento con sufficiente approfondimento pratico, quando si passerà al punto 3) e 4) dell'ordine del giorno.

Il consiglio prende atto e approva.

Sul n. 2

Il Presidente riassume i risultati 1971-72 rilevando che nel 1971 a fronte di lire 135.920.771> tra contributo associativo interessi attivi e proventi vari, si sono avuti £. 82.802.193= di spese con un fondo residuo attivo di £. 53.118.578.

Nel 1972 i dati sono rispettivamente £. 149.779.975 e £. 94.214.064 con un residuo attivo di £. 55.565.911.

Il Consiglio prende atto con compiacimento e approva.

Sul n. 3

Il Presidente precisa che forse è più esatto parlare di modifiche dello attuale statuto, poiché nella sostanza molte delle norme corrispondono alla impostazione del vecchio statuto, formulata e sistemata in modo più completo e coordinato.

Sono venute da parte delle associate alcuni rilievi e suggerimenti, sui quali prega l'avv. Giustiniani di voler relazionare il Consiglio in modo che gli interventi possano esprimere il loro pensiero sulla base della esposizione e dei chiarimenti dell'avv. Giustiniani.

L'avv. Giustiniani riferisce in merito alle osservazioni e alle proposte.

- Quanto all'art. 1 - viene suggerito per il secondo comma il seguente testo:

“Essa ha sede sociale in Milano e potrà istituire delegazioni o uffici di rappresentanza in città capoluogo di regione”.

La dizione suggerita sembra vincolare la creazione a Città capoluogo di regione.

Il progetto mirava a fare una distinzione tra ufficio di rappresentanza che può essere suggerito da esigenze del tutto indipendenti dall'Ente Regione, e delegazione regionale o interregionale che mira tra l'altro a stabilire che non è obbligatorio creare delegazioni per ogni regione, potendosi istituire delegazioni interregionali per ragioni di opportunità, laddove vi fossero regioni che non hanno una attrezzatura di sportelli di aziende ordinarie che giustifica la istituzione di una delegazione.

Viene poi rilevato genericamente l'opportunità di una riconsiderazione delle proposte innovative cioè la istituzione di delegazioni reg. o interr.

Si rileva altresì, pur essendo favorevoli, che andrà posta la miglior attenzione per i relativi conferimenti.

- Art. 2 - si propone l'opportunità dell'inciso “precludendosi ogni fine di lucro” proposta che sembra senz'altro accettabile.

Si propone la soppressione della parola finali per renderle sempre più consapevoli della loro solidale funzione (vedere Statuto Popolare).

- Art. 3 - letti ... Si propone l'aggiunta “o aziende appartenenti ad altre Categorie”. Se si è inteso dire che la funzione arbitrale possa riguardare rapporti tra aziende di altre categorie, deve escludersi la possibilità di una norma del genere se deve intendersi come rapporti tra aziende associate e aziende di altre categorie, la aggiunta non sembra giustificabile perché le aziende di altre categorie hanno loro associazioni.

- Art 5 - secondo comma - Si suggerisce la unanimità per le deliberazioni del Consiglio sulle domande di ammissione anziché i due terzi.

Ciò equivale a dare un diritto di voto anche ad un solo dissenziente; la maggioranza qualificata introdotta ora è già una restrizione rispetto al vecchio art. 15.

- Terzo comma - Si suggerisce l'aggiunta “fermo restando l'obbligo di pagamento dei contributi”.

Appare però superflua la comunicazione del recesso vale alla scadenza e solo allora non vi sono più obblighi derivanti dalla qualità di socio.

- Art. 3 - tre terzo comma - Si suggerisce la soppressione, ma non se ne comprende la ragione, dato che si è voluto stabilire chiaramente che non sussiste alcun diritto al patrimonio.

- Art 8 - Viene rilevata contraddizione tra quanto indicato negli articoli 8 e 16, per i quali la determinazione della misura del contributo associativo spetta al Consiglio Direttivo (art. 8) e nello stesso tempo alla assemblea (art. 16 secondo comma). Osservazione esatta si tratta di una svista nell'art. 8 si deve leggere Assemblea e non Consiglio.

Con riferimento all'art. 13 si osserva che attribuendo i voti con riferimento all'ammontare del contributo nonché al numero dei dipendenti si possano conseguire dei risultati di squilibrio.

Il sistema non è stato introdotto come novità ma corrisponde al vecchio art. 8.

Nella nuova formulazione si è ridotto il peso del numero dei dipendenti perché nel vecchio non era posto un limite ai voti supplementari in proporzione ai dipendenti, nell'attuale proposta si è messo il limite di 30 voti supplementari.

Comunque sembra doversi escludere la possibilità dello squilibrio, poiché effettuato un conteggio approssimativo ma anche abbastanza attendibile sulla base del progetto si ricava una situazione del tutto tranquilla sotto il profilo segnalato.

Infatti su n. 132 associate che totalizzerebbero tra voti in base al contributo e voti in base ai dipendenti complessivamente n. 1782 voti le quattro aziende maggiori a carattere nazionale avrebbero un massimo aziendale di n. 57, rispettivamente 52, 52 e 47 voti e così insieme n. 208.

Che se poi si volesse tener conto in questo complesso anche delle aziende collegate ad esse, si arriverebbe appena a n. 346 voti per l'insieme considerando l'insieme delle banche operanti con un unico sportello o in un unico comune (44) quelle operanti in più comuni di una unica provincia

(47) e quelle operanti in più province di una unica regione (24) si ha un cumulo di n. 1203 voti.

Sembra quindi fondata la osservazione che non sono possibili squilibri a danno delle aziende minori.

Art 9 e 10 - Fondo di solidarietà –

Sulle norme che riguardano il Fondo di Solidarietà si sono avute le maggiori osservazioni.

Da una associata viene suggerito di qualificarlo Fondo di Garanzia, con la finalità di sostenere, - ma solo in casi di irreparabili disavventure - con un pronto e totale intervento, in modi e tempi da definire con la migliore e più tecnica attenzione, allo scopo di evitare estranee intromissioni che rafforzando estranee categorie per indiscussa compensazione, indeboliscono la nostra sia operativamente che in senso economico-morale.

Altra associata rileva che tenuto conto degli oneri che l'iniziativa potrà comportare alle associate, la istituzione dovrebbe essere demandata all'Assemblea e non al Consiglio Direttivo.

Altra associata ha espresso puramente e semplicemente parere negativo senza particolari rilievi.

Altra ancora oltre che voler devolvere all'assemblea la decisione sulla istituzione del Fondo, suggerisce che le modalità di funzionamento del medesimo vengano stabilite dall'Assemblea o quanto meno da un apposito Comitato nominato da questa e che comprenda banche di differente struttura.

Si obietta inoltre che non si rileva a chi verrebbe demandato il compito di accertare la necessità di concedere l'assistenza tecnica ed economica alle aziende associate, auspicando che vengono contemplate nello Statuto precise norme.

Quanto alla opportunità di costituzione del "Fondo" occorre ricordare che fin dal 1965 il nostro settore assunse un impegno morale verso il Ministro del Tesoro e verso il Governatore della Banca d'Italia, divenuto tanto più attuale quando fu accolta la nostra richiesta di poter investire in titoli la riserva obbligatoria.

E bisogna ricordare che nello stesso regolamento del Servizio della riserva comunicato l'11 febbraio 1966 fu espressamente previsto nel punto 10°:

“Ciascuna Banca al 31 dicembre di ogni
“anno dovrà mettere a disposizione in un
“conto speciale aperto a suo nome dall'Istbank
“e destinato a scopi di assistenza e
“di solidarietà di categoria, un importo
“la cui misura sarà determinata dal Consiglio
“di Amministrazione dell'Istbank stesso
“nel limite massimo di £. 0,15 per ogni
“cento lire in ragione di anno sul valore “nominale dei titoli di compendio
“della rispettiva riserva obbligatoria.
“La utilizzazione e destinazione delle somme
“accreditate nei suddetti conti speciali avrà
“luogo in conformità alle norme che il
“Consiglio stesso stabilirà dopo aver interpellato
“in proposito le banche interessate”.

Fin anche costituita apposita commissione per la formalizzazione del regolamento del “Fondo” e si ebbe anche la adesione di un notevole numero di aziende, ma poi l'iniziativa si arenò soprattutto perché la impostazione si basava sulle banche utilizzanti il nostro servizio riserva obbligatorio, restandone fuori quella che facevano la riserva direttamente presso la Banca d'Italia.

Il meccanismo previsto nel progetto di nuovo Statuto demanda all'assemblea le decisioni di base “stabilire la misura e le modalità di costituzione dei mezzi da devolvere al Fondo”. (art. 16 lett. C) riservando al Consiglio Direttivo di fissare le norme di attuazione e di funzionamento del Fondo (art. 9 e 10) per ragioni pratiche data la maggior snellezza di attività del Consiglio.

Il concetto ispiratore è stato anche quello di evitare di inserire nello stesso Statuto norme troppo rigide per consentire i rapidi adattamenti suggeriti dall'esperienza senza dover ogni volta modificare lo Statuto.

Nello Statuto c'è l'affermazione di principio mentre è sufficiente garantita la obiettività e serietà delle norme di organizzazione dalla circostanza che il Consiglio Direttivo comprende esponenti di tutti i vari tipi di aziende associate.

Quanto ai temuti oneri lo Statuto non ne pone aprioristicamente in modo specifico ed individuale. L'assemblea per esempio in attuazione del compito demandatole dall'art. 16 lett. c. citato potrebbe anche limitarsi a stabilire che una parte dei residui attivi di gestione venga devoluta a costituzione iniziale del "Fondo" (per es. 200 miliardi) e che una quota parte del contributo associativo (per es. 5 lire delle 25 per ogni milione / ed eventuali quote dei residui attivi delle gestioni future venga devolute ad incremento del fondo.

Analoghi concorsi generali iniziali e annuali (e quindi con oneri ad hoc accollati individualmente alle associate / potrebbero essere stabiliti da parte di Istbank assicurando così in tempo abbastanza ristretto il raggiungimento di un importo non trascurabile.

- Art. 11 secondo comma - Viene ritenuto più opportuno che il potere di istituire le delegazioni venga demandato all'Assemblea.

In proposito va rilevato che nel progetto all'art. 16 ha gli oggetti demandati all'Assemblea vi è (lett. d)

"stabilire i criteri territoriali che il

"Consiglio Direttivo deve seguire per la

"istituzione delle delegazioni regionali o

"interregionali di cui all'art. 15".

Il concetto è che sia la Assemblea a stabilire se debbano essere istituite delle delegazioni e in quali regioni singole o regioni raccordate. Al Consiglio Direttivo viene demandato di stabilire le modalità di costituzione e del loro funzionamento, cioè norme di carattere esecutivo per le quali non sembra adatta dal punto di vista pratico l'Assemblea.

Altri vorrebbero sopprimere il finale del comma "e di subordinazione con l'attività della Associazione". Evidentemente è un concetto insopprimibile poiché pur potendo sussistere interessi nettamente locali, l'attività delle

banche in gran parte resta con identiche caratteristiche, esigenze e disciplina, quale che sia la regione nella quale esse operano.

Non va d'altronde trascurato che in molte regioni operano banche che hanno attività anche in altre.

Il concetto di subordinazione non deve perciò essere inteso in senso di restrizione ma solo quale principio cautelativo per evitare pregiudizi alla organicità dell'azione dell'Associazione.

- Art 15 terzo comma - In caso di impedimento del Presidente si vorrebbe che presiedesse il Vice-Presidente "più anziano di nomina" e non come proposto "più anziano di età".

La previsione è già così nel vecchio statuto, d'altronde normalmente i Vice-Presidenti vengono nominati tutti nella stessa data.

Analoghe considerazioni vanno fatte per la identica osservazione sull'art.

19.

- Art 17 secondo comma - Si osserva che la dizione usata "l'Assemblea dovrà procurare che "sembra poco chiara e si aggiunge che si dovrebbe stabilire una norma tassativa che salvaguardi la possibilità di rappresentanza nel Consiglio Direttivo di aziende operanti in una sfera territoriale limitata da precisarsi.

Nel predisporre il progetto erano state tentate più formulazioni ispirate al concetto di fissare dei quantitativi per ogni tipo di azienda, ma si è poi rinunciato per la difficoltà di fare una netta delimitazione. La formula adottata era sembrata alquanto ..., poiché in sostanza considera sfere territoriali che coincidano anche con la tipologia differenziata delle aziende del settore. La sfera territoriale più limitata qui indicata va dalle aziende operanti con unico sportello in unico comune a quello a quelle operanti in più comuni di una stessa provincia dato che poi si passa alla sfera interprovinciale.

D'altronde, considerando la effettiva composizione del Consiglio adottata in passato si constata che vi è sempre stata una larga maggioranza di esponenti di aziende medie e minori.

- Art 18 - Sulla lettera a) si osserva che le direttive di azione dell'Associazione dovrebbero essere determinate dall'Assemblea, mentre al Consiglio dovrebbe incombere l'obbligo di applicare dette direttive.

La norma in questione stabilisce già ciò, poiché la determinazione del Consiglio deve essere fatta "in relazione agli orientamenti stabiliti dall'Assemblea" come è testualmente detto nel finale della norma.

Nel predisporre questa norma è sembrato coerente alla diversa operatività dei due organi che l'Assemblea stabilisca degli orientamenti generali e di massima che vanno poi tradotti in azione pratica con l'intervento a seconda le circostanze dell'organo più idoneo a decidere in armonia con la varietà o mutevolezza delle situazioni.

- Art 19 terzo comma - Si ritiene che dovrebbe essere esclusa la possibilità di convocazione telefonica per evidenti motivi pratici e giuridici.

- Settimo comma - Non si è persuasi dell'opportunità di focalizzare i Consiglieri a farsi rappresentare al Consiglio Direttivo da altri amministratori o dirigenti dell'azienda associata alla quale appartengono.

La norma era già contenuta nel vecchio statuto (art. 15) e la prassi non solo non ha rivelato inconvenienti ma in talune circostanze si è palesata utile.

- Nono comma - Si ritiene che non sia legale la facoltà concessa al Presidente di richiedere con lettera raccomandata - espresso il voto di ciascun Consigliere nei casi ivi previsti poiché con tale sistema non si potrà mai accettare la validità della maggioranza prevista per le votazioni stesse. Naturalmente la previsione di questo comma è per casi eccezionali ed in relazione alle possibili difficoltà di avere la presenza di un numero elevato di Consiglieri.

Quanto all'accertamento, essendo prescritta la risposta scritta non dovrebbero esservi difficoltà.

- Art 21 - Non si ritiene opportuno il conferimento del potere al Comitato di presidenza di deliberare, sia pure in casi di urgenza, su questioni di competenza del Consiglio.

Questo potere è già previsto nel vecchio statuto (art. 16). La composizione altamente qualificata e rappresentativa dei diversi tipi di azienda (si veda

la prescrizione dell'art. 20 del progetto) e la eccezionalità delle esigenze non dovrebbero giustificare timori di eccessi di potere.

- Art. 22 - Si rimuova l'obiezione riguardo alla facoltà di convocazione telefonica.

- Art. 25 - Collegio dei Probiviri - Non pare opportuno che la scelta avvenga anche fuori degli esponenti di aziende associate.

Date le funzioni anche arbitrali può essere difficile avere la adesione di esponenti di aziende, mentre può essere opportuno ricorrere a persone esperte che raccolgano il voto favorevole dell'Assemblea.

Dopo la esposizione dell'avv. Giustiniani si svolge ampia discussione sui diversi punti dello Statuto oggetto di osservazioni e dopo gli interventi e le richieste dei consiglieri Bellini, D'Amico, Trombetti, Palazzo, Marconato, Asso D'Alì, Staiti il Presidente riassume la discussione precisando che al progetto di Statuto da sottoporre all'Assemblea sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1 - 1°comma - 2^a riga: Dopo banche cooperative si inserisce "popolari" alla 3^a riga è da correggere la denominazione dell'Associazione con l'aggiunta "Nazionale".

Art. 2 - Viene inserito il concetto della preclusione di ogni fine di lucro, ed eliminare le parole successive alle espressioni "e la collaborazione fra le aziende associate".

Art. 6 - Viene eliminata nel primo comma la parola "regolare"

Art. 8 - (determinazione contributo associativo) 3^a riga: si sostituisce la parola "Assemblea" a Consiglio.

Art. 9 - (istituzione del fondo di solidarietà)

In relazione alle precise richieste di fissare il principio che sia l'Assemblea a deliberare e che non possano essere imposte contribuzioni obbligatorie individuali per tutte le associate l'art. 9 viene sostituito nei seguenti termini:

"L'Assemblea può istituire un <<Fondo di solidarietà>> avente lo scopo di fornire "entro i limiti delle sue disponibilità, "mezzi che consentano interventi ed

“iniziative utili a dare assistenza tecnica,
“economica e organizzativa ad aziende
“associate che si trovino nella necessità
“di superare eventuali eccezionali
“situazioni di emergenza e/o di attuare
“provvedimenti di assestamento interno
“e/o di coordinamento con altre aziende
“associate.

“La costituzione dei mezzi da devolvere alle
“finalità del “Fondo” dovrà effettuarsi
“esclusivamente mediante l'utilizzo
“nella misura che sarà determinata
“dall'Assemblea - di disponibilità già
“esistenti presso l'Associazione e di una
“parte del contributo associativo annuo.

“Nessun specifico ed autonomo obbligo di
“versamento potrà essere messo via generale
“a carico delle Associate, per ulteriori
“incrementi del <<Fondo>> i quali
“potranno attuarsi esclusivamente
“con eventuali contribuzioni volontarie
“delle medesime.

“L'Assemblea, all'atto della istituzione
“del <<Fondo>> stabilirà i criteri di
“massima ai quali dovrà ispirarsi l'attività
“del medesimo.”

Art. 11 secondo comma - In relazione alle richieste di precisazione
riguardo alle funzioni dei delegati viene meglio formulato nei seguenti
termini:

“Con l'osservanza dei criteri che saranno “stabiliti dal Consiglio Direttivo
in
“via di massima, e in conformità alle
“disposizioni applicative che saranno

“date secondo le circostanze, dal Comitato di presidenza
“o in caso di urgenza
“dal Presidente, i delegati:
“ - agevolano una maggiore articolazione
“territoriale dell'attività della
“Associazione
“ - rendono sistematici i rapporti e
“gli incontri di reciproca consultazione
“delle aziende associate operanti
“nella rispettiva circoscrizione
“territoriale;
“ - rendono più immediati i rapporti
“con i vari organi ed uffici regionali
“per una più continua e tempestiva
“informazione dell'Associazione,
“al fine della conseguente prontezza
“ed efficienza dell'azione di questa
“nell'interesse della categoria anche
“in eventuale coordinamento con
“altre Associazioni interessate.”

Art. 18 - 1° comma - Aggiungere dopo i poteri di gestione le parole “ordinaria e straordinaria”.

- lettera d) : sopprimere le parole “sulla istituzione”;
- lettera g) - aggiungere la qualifica di funzionario;

Art. 19 3° comma - Si elimina la possibilità di convocazione telefonica

- 7° comma - si sopprimono le parole
“oppure possono delegare altro consigliere”;
- 8° e 9° comma - sono soppressi

Art. 22 - Come per il Consiglio viene eliminata la possibilità della convocazione telefonica e la possibilità di delega tre membri del comitato.

Art. 23 2° comma viene eliminato il riferimento agli atti che implichino obbligazioni.

Sul n° 4

Il Presidente riferisce che si tratterebbe di convocare l'Assemblea per il giorno 15 dicembre o altra prossima con il seguente

Ordine del giorno

- 1) Relazione del Presidente e rendiconto 1971-1972;
- 2) Approvazione nuovo statuto;
- 4) Determinazione dei criteri territoriali per la istituzione di delegazioni regionali e interregionali e loro nomina;

Su questo punto potrebbero essere proposte le seguenti delle delegazioni regionali:

- Lombardia
- Trentino Alto Adige
- Veneto
- Friuli Venezia Giulia
- Liguria
- Emilia
- Calabria
- Puglia
- Sicilia
- Sardegna

e le seguenti delegazioni interregionali

- Piemonte Valle d'Aosta
- Toscana - Umbria - Marche
- Lazio - Abruzzi - Molise
- Campania - Basilicata

5) Determinazioni relative alla istituzione e disciplina del "Fondo di solidarietà".

Su questo punto potrebbe essere proposto di decidere in via massima la creazione del fondo attribuendo una parte dei residui attivi delle precedenti gestioni (200 milioni); e fissando il principio che venga destinato ad incremento del fondo il 20% del contributo associativo (cioè supposto che venga mantenuto la attuale misura di 25 lire per milione di massa amministrata, fermo il massimo di 6.000.000, 5 lire sarebbero destinate al fondo).

Poiché anche l'Istbank potrebbe assegnare una parte dei proventi destinati alle associate, si dovrebbe agevolmente arrivare a 500 milioni iniziali.

6) Determinazione della misura del contributo associativo.

Si può proporre, come detto ora, il mantenimento delle £. 25 per milione con un minimo di £. 50.000 e un massimo di £. 6.000.000. Non ci si deve dimenticare che il massimo e il minimo sono rimasti immutati fino ad oggi.

7) Determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo e la loro nomina.

Tenuto conto che vi sarebbero 13 delegati regionali o interregionali potrebbero fissarsi in 30.

8) Nomina del Collegio dei Revisori

9) Nomina del Collegio dei Probiviri

10) Nomina del Presidente

Il Consiglio approva e delega il Presidente a procedere alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Dopo di che non essendovi altro da trattare il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17,30.

Il Segretario

Il Presidente